

STATUTO

Denominazione e Sede

Art.1) Ai sensi del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (in seguito indicato come CTS) e delle norme del codice civile in tema di associazioni, l'Assemblea degli associati riunita in data 23 giugno 2025, ha deliberato l'approvazione della modifica dello Statuto dell'Associazione nominata precedentemente "CENTRO DIFFUSIONE PRANIC HEALING ITALIA NORD OVEST" registrata a Torino Ufficio delle Entrate il 13 marzo del 2000, C.F.: 97595330016 ora denominata:

"APS – Associazione Pranic Healing"

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto.

Art.2) "L'Associazione ha sede in Torino, via Corso Unione Sovietica 252 scala A (primo piano). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. L'Associazione potrà istituire sedi operative, delegazioni e sportelli anche in altre città.

Finalità

Art.3) L'Associazione è un Ente del Terzo Settore senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, essa si propone di promuovere il benessere psicofisico, culturale e spirituale della persona, attraverso la diffusione, lo studio, la formazione, l'approfondimento e la pratica del **Pranic Healing**, nonché di tecniche e metodologie affini riconducibili alle discipline bio-naturali e olistiche.

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, svolge in via principale una o più delle **attività di interesse generale** di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare:

- interventi e servizi finalizzati alla tutela e promozione del benessere (art. 5, comma 1, lett. a);
- educazione e formazione professionale (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura (lett. i);
- promozione e tutela dei diritti umani, promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza (lett. w);
- beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (lett. u).

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:

- organizzare corsi, seminari, laboratori, conferenze, congressi, incontri e attività formative, sia in presenza che online;
- realizzare e diffondere pubblicazioni, riviste, notiziari, materiali audiovisivi e altri strumenti di comunicazione e divulgazione;
- promuovere attività culturali, artistiche, spirituali, ricreative, psicomotorie e di rilassamento, in forma collettiva o individuale;

- erogare borse di studio, promuovere raccolte fondi e donazioni in favore di soggetti in difficoltà o per progetti coerenti con le finalità associative;
- aderire a reti, federazioni, enti e organizzazioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, che perseguano scopi analoghi o compatibili.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale solo se secondarie e strumentali rispetto a quelle principali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'attività dell'Associazione si fonda sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri soci.

Art.4) Le attività principali che l'associazione intende svolgere per il raggiungimento del proprio scopo sociale fanno riferimento alle attività di interesse generale elencate dalle seguenti lettere del comma 1, art. 5 del CTS:

d) educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In modo più specifico l'associazione svolge le **attività elencate** nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Organizzazione di convegni e seminari in Italia e all'estero, rivolti ai soci e al pubblico in generale, aventi carattere sia divulgativo che scientifico, anche con la partecipazione di ricercatori, accademici, cultori della materia;
- Definizione ed erogazione di corsi introduttivi o di approfondimento sugli argomenti connessi allo scopo sociale, con finalità di divulgazione e aggiornamento;
- Produzioni audio/video di qualsiasi genere (cinematografico, televisivo, documentaristico, pubblicitario, radiofonico e di contenuti per piattaforme di trasmissione e fruizione esistenti e future);
- Attività pubblicitaria, di promozione e di ufficio stampa;
- Editoria su carta;
- Editoria elettronica;
- Pubblicazioni cartacee;
- Stimolo di rapporti collaborativi diretti e di scambio fra i soci, di informazioni, di beni o servizi coerenti con lo scopo sociale;
- Ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del CTS, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione si riserva la facoltà di aderire ad altre associazioni, consorzi o altri organismi per perseguire in forme associate più complesse lo scopo sociale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale nonché qualsiasi attività riservata agli iscritti.

Durata

Art.5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Soci

Art.6) Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone (senza alcuna distinzione di sesso, idee, religione o di qualunque altra natura) e le persone giuridiche che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi in modo diretto per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Le persone giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art.7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.

Art.8) Tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art.9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art.10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o del Regolamento, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio

interessato può presentare ricorso entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art.11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art.12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art.13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e ed un eventuale Organo di Controllo.

Assemblea dei Soci

Art.14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art.15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione tramite posta elettronica a ciascun socio e a ciascun componente gli organi associativi, all'indirizzo dichiarato all'atto dell'iscrizione o mediante pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art.16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

Art.17) Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.18) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- ratificare la nomina dei sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente cessati;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

2. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
3. la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
4. la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
5. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
6. la fissazione delle quote sociali;
7. la facoltà di delegare le proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega e fatti salvi i limiti di legge e di statuto per le materie ad esso riservate, a uno o più dei suoi membri, conferendo a essi la facoltà di nominare e di revocare institori e procuratori, determinandone i poteri;
8. la redazione e approvazione di eventuale Regolamento e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
9. la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
10. la decisione di trasferire la sede legale all'interno del territorio comunale;
11. ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art.24) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto inviato tramite posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, il quale nomina fra i presenti un segretario verbalizzante. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi con le stesse modalità previste per l'Assemblea e descritte all'articolo 17.

Art.25) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni.

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art.26) Il Vice Presidente, o in subordine il Consigliere più anziano, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. La presenza del Vice Presidente, o in subordine del Consigliere più anziano, comprova a ogni effetto l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Art.27) Il Consiglio Direttivo decade per cessazione contemporanea della maggioranza dei suoi componenti. In questo caso il Presidente, continuando a curare l'ordinaria amministrazione, dovrà convocare entro quindici giorni l'Assemblea, che dovrà tenersi entro i successivi trenta.

Segretario e Tesoriere

Art.28) Il Segretario cura la tenuta dei libri e registri. Allo stesso spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Art.29) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.30) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona e, in assenza di nomina, sono svolte dal Presidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art.31) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
2. quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
3. contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
4. proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art.32) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, anche eventualmente riportati a nuovo, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art.33) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di eventi, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuno di detti eventi, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art.34) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo a seguito dello scioglimento

o dell'estinzione dell'Associazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Norme finali

Art.35) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art.36) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, alla Legge 7 dicembre 2000 n.383 e alle altre leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili.

